

Da riportare in ogni risposta:  
Prot. n. 0072885 - P / GEN / ASUFC  
Data 16/05/2023



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

**SOC Relazioni sindacali e applicazioni contrattuali**

**Referente**

dott.ssa Angela Zanello  
(+39) 0432 552307  
angela.zanello@asufc.sanita.fvg.it

Al Signor  
Presidente provinciale  
SNAMI

**Oggetto:** applicazione delle norme riguardanti la tutela della maternità

A riscontro della richiesta formulata da codesta organizzazione sindacale il 14 maggio 2023, si comunica che la Regione, con nota informale del 15 maggio 2023 a titolo di riscontro del quesito n. 123078/2022, ha segnalato la FAQ n. 273/2023 pubblicata sul sito della SISAC al seguente indirizzo: <https://www.sisac.info/antepriamaNewsHome.do?tipo=WEB&idArea=201011221610481056&idNews=20230407160422590&tit=&=&ddal=&dal=15/05/2023#/>.

Distinti saluti.

Il direttore  
della SOC Relazioni sindacali e applicazioni contrattuali  
dott.ssa Angela Zanello

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari:
  - SNAMI - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI /  
friuliveneziagiulia@pec.snamo.org
- Data invio: 16/05/2023
- Amministrazione mittente: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE -  
PROTOCOLLO GENERALE ASUFC (asufc/asufc)
- Protocollo in uscita: asufc/2023/0072885
- Oggetto: Gravidanza e puerperio del MMG del ruolo unico di assistenza primaria. Nota ASUFC dd. 29.07.2022
- Documenti interni:
  - SNAMI, MATERNITÀ E PUERPERIO.PDF  
BE2B22CD46D7657DB75367AC32556A0C1F8E3DDA55EE90D1D515B9CDDE0BA550

Roma, 17 marzo 2023  
Prot. n. 273/2023

### **Quesito art. 22 ACN 28.04.2022**

Oggetto: Quesito art. 22 ACN MMG 28.4.2022 – SOSPENSIONE DAGLI INCARICHI E DALLE ATTIVITA' CONVENZIONALI.

Gentilissimi,

alcune Aziende sanitarie chiedono chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 22 ACN MMG 28.4.2022 – SOSPENSIONE DAGLI INCARICHI E DALLE ATTIVITA' CONVENZIONALI, in particolare il **comma 5** di seguito riportato:

Comma 5. Il **medico di medicina generale con incarico orario** per **gravidanza e puerperio** sospende l'attività convenzionale per tutto il periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per gravidanza e puerperio può richiedere la sospensione totale o parziale dell'attività lavorativa con sostituzione a proprio carico. Per adozione o affido di minore il medico di medicina generale può richiedere la sospensione dall'attività per un periodo di durata pari a quello previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

L'art. 18 del precedente ACN, in caso di sospensione dell'attività per maternità, prevedeva che il rapporto tra titolare assente e sostituto fosse quello della sostituzione e pertanto le Aziende liquidavano il 30% dei compensi al titolare e il 70% al sostituto.

Il nuovo ACN, in caso di sostituzione del **medico di assistenza primaria a ciclo di scelta** per **gravidanza** (totale o parziale) introduce il concetto "A PROPRIO CARICO".

Si chiede cortesemente un'interpretazione autentica in riferimento alla dicitura "**a proprio carico**" e quindi se:

- 1) si debba riconoscere il compenso per intero al medico titolare assente per gravidanza che, a sua volta, pagherà il suo sostituto;
- 2) applicare, come di consuetudine in caso di sostituzione totale, la liquidazione del compenso 30% al titolare, 70% al sostituto.

[omissis]

### **Risposta**

Con riferimento alla V.s. quesito, nota prot. [omissis] del [omissis], pari oggetto, si rappresenta che questa Struttura in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fornisce assistenza alle pubbliche amministrazioni per il tramite di pareri di carattere generale, in risposta ai quesiti posti per iscritto e secondo una precisa formalità dai competenti uffici degli assessorati regionali alla Salute o dalle OO.SS. nazionali rappresentative e firmatarie, in ordine alla corretta applicazione delle clausole contrattuali controverse degli AA.CC.NN. del settore in regime di

convenzionamento con il SSN. Le richieste pervenute debbono riguardare dubbi rispetto al dettato negoziale tali da indurre il rischio di difformità applicative e da determinare anche un contenzioso diffuso o potenziale. Le risposte fornite hanno validità sull'intero territorio nazionale e sono reperibili nell'apposita area FAQ del portale istituzionale [www.sisac.info](http://www.sisac.info).

La clausola negoziale in esame è chiara e non presenta alcuna difficoltà applicativa, considerando che **il vigente ACN 28 aprile 2022 nulla ha innovato rispetto a quanto previsto nel previgente ACN 23 marzo 2005 s.m.i. relativamente al compenso spettante al medico che effettua sostituzione per attività a ciclo di scelta.**

L'art. 22 citato, infatti, nel successivo **comma 9**, chiaramente prevede che "il medico è sostituito secondo le modalità stabilite dal presente ACN".

Le disposizioni negoziali riguardanti la sostituzione, poi, sono contenute nell'art. 36, il quale al comma 9 dell'ACN 28 aprile 2022 riconferma pedissequamente quanto già disposto nel previgente testo negoziale, definendo l'entità della retribuzione spettante al sostituito nella misura del 70% del compenso art. 47, comma 2 lettera A punto 1) spettante al titolare (con variazioni percentuali mensili correlate ai mesi invernali e estivi, prevedendo la corresponsione a costui per prestazioni aggiuntive e assistenza domiciliare effettuata durante tale periodo).

La restante parte delle spettanze mensili dovute pari al 30% viene corrisposta al titolare assente (sostituito).

Tale ripartizione è da sempre interamente "a carico del medico titolare" trattandosi di due parti percentuali in cui è convenzionalmente suddiviso il compenso del titolare che per parte si riversa al sostituito secondo le modalità di corresponsione previste al comma 10, dell'art. 36.

Non sussiste, dunque, alcun dubbio applicativo sul testo contrattuale novellato, men che meno un rischio di contenzioso diffuso sull'applicazione delle clausole negoziali.

Si rappresenta, che la richiesta di "interpretazione autentica" pervenuta non può essere riscontrata in quanto la SISAC può autonomamente provvedere solo alla formulazione di parere applicativo (ex art. 46, comma 1 D.Lgs. 165/2001). La procedura di "interpretazione autentica", infatti, può essere disposta solo in attuazione dell'art. 49, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed essere operata esclusivamente in presenza di un esteso contenzioso sul territorio nazionale tale da imporre un diretto indirizzo del Comitato di Settore.

Da ultimo si segnala di aver comunque già provveduto a riscontrare in modo informale, con interlocuzioni intrattenute con codesti Uffici Regionali ed in linea con quanto corrisposto con la presente nota, i dubbi applicativi sottoposti.

Si rappresenta, inoltre, che in nessun caso le amministrazioni regionali ed aziendali, in virtù del principio di autonomia e responsabilità e nel rispetto delle norme contrattuali, possono far dipendere o sospendere le attività di propria spettanza in attesa delle risposte della SISAC, che non può sostituirsi ad esse nei compiti di gestione.

[omissis]

<https://www.sisac.info/anteprimaNewsHome.do?tipo=WEB&idArea=201011221610481056&idNews=20230407160422590&tit=&cat=&ddal=&dal=15/05/2023#/>